

## Legge Regionale 11/03/2008, n. 4

### “Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 12/03/2008, Parte I]

#### Art. 1

##### (Sostituzione del comma 6 dell'articolo 2)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

*“6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero.”.*

#### Art. 2

##### (Modifiche all'articolo 4)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: *“La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.”.*

#### Art. 3

##### (Inserimento dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2007, è inserito il seguente:

##### **“Articolo 5 bis**

##### **(Sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. *Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.*
2. *Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.*
3. *Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.*
4. *L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.*
5. *Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.*

#### Art. 4

##### (Inserimento dell'articolo 6 bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 24/2007 è aggiunto il seguente:

##### **“Articolo 6 bis**

##### **(Attività funebri)**

1. *Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*
  - a) *disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;*
  - b) *vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;*
  - c) *trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.*

2. *L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.*
3. *È vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.*
4. *I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:*
  - a) *gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;*
  - b) *effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;*
  - c) *gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.*
5. *I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.*
6. *Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.”.*

#### **Art. 5**

##### **(Norma transitoria)**

1. Le forme di gestione dell'attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell'articolo 4, cessano al 31 dicembre 2008.

#### **Art. 6**

##### **(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2008

Il Presidente

CLAUDIO BURLANDO